

La trattativa in tali casi dovrà coinvolgere il garante, complicando la possibilità di accordo

DS6901

DS6901

# Crediti garantiti dallo Stato, composizione negoziata in tilt

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

I crediti bancari garantiti dallo Stato mandano in tilt la composizione negoziata; se la posizione dell'istituto di credito è assistita da garanzia pubblica (Mcc in primis) la trattativa dovrà, necessariamente, coinvolgere anche il garante, complicando, e non di poco, la possibilità di accordo. Il correttivo al codice della crisi, approvato dal consiglio dei ministri del 4 settembre scorso e in *Gu* di venerdì 27 settembre, accentua, ancor più, il ruolo fondamentale occupato dalla composizione negoziata nel processo di emersione tempestiva della crisi. Le novità introdotte cercano, in particolare, di affilare le armi dell'imprenditore e dell'esperto negoziatore soprattutto nei confronti degli istituti di credito; ciò nella consapevolezza che questi ultimi, con i loro comportamenti, possano incidere maggiormente sul proseguo dell'attività di impresa e, in definitiva, sul buon esito della composizione.

**La composizione e i rapporti bancari.** Le buone intenzioni, però, si scontrano con le concrete difficoltà che si incontrano nell'approcciare il ceto bancario al fine di imbastire e poi perfezionare un accordo che consenta il superamento della crisi e preservi, nel contempo, la continuità aziendale.

Già parecchie sono le difficoltà che incontra l'imprenditore nel cercare di mantenere le linee di credito autoliquidanti in presenza di composizione; misure protettive e norme di comportamento previste dal codice e volte a tranquillizzare gli istituti di credito in tal senso, si scontrano spesso con comportamenti e prassi che finiscono per congelare l'operatività bancaria dell'azienda e compromettere, ancor più, la situazione finanziaria evidentemente già precaria.

**La questione.** La presenza di finanziamenti e medio lungo termine dovrebbe, in teoria, trovare minori ostacoli alla trattativa; sia perché spesso ciò che

serve è una moratoria, più o meno estesa, che consenta di drenare liquidità riducendo gli impegni periodici di pagamento, sia perché anche l'eventuale falcidia proposta dall'imprenditore non blocca, nelle more delle determinazioni assunte dalla banca, l'ordinario ciclo finanziario dell'impresa.

Ma se i finanziamenti sono garantiti da Mcc o da altro istituto pubblico la questione si complica e non di poco. Tipico esempio di tali posizioni sono i finanziamenti erogati nel periodo pandemico, assistiti, appunto, dalla garanzia del Medio Credito Centrale (o di Sace) per facilitarne l'erogazione da parte degli istituti di credito. Ebbero questi finanziamenti, garantiti in percentuali che vanno dal 70% al 100%, pongono un serio ostacolo alla trattativa da imbastire con le banche. Se infatti il creditore può recuperare, direttamente e da un garante sicuramente solvibile, una parte consistente del proprio credito, non si capisce per quale motivo debba accettare qualsiasi proposta che ne preveda la soddisfazione più bassa.

Ed, in ogni caso, qualsiasi eventuale accordo che l'istituto di credito garantito dovesse prendere in considerazione, va condiviso con il garante stesso; ciò, quanto meno, per evitare alla banca il rischio di perdere la garanzia statale.

**Possibili soluzioni.** Una idea potrebbe essere quella di permettere alla banca di avviare e perfezionare l'iter di escussione con Mcc e poi discutere sulla parte di credito rimasta insoddisfatta, cercando di gestire la rivalsa di Mcc per la parte versata alla banca; Mcc, infatti, si avvale di Agenzia delle entrate Riscossione per il recupero delle somme versate alla banca e quindi l'imprenditore può gestire la cartella di pagamento con le ordinarie modalità di rateizzazione.

Tale soluzione, però, si scontra con una serie di problematiche: intanto nella maggior parte dei casi l'iter che la banca avvia per l'escussione e la successiva rivalsa di Mcc non sono

compatibili con la durata della composizione negoziata, fissata in 180 giorni, prorogabili solo in presenza di motivazioni cogenti e straordinarie. Inoltre, se, come spesso accade, l'imprenditore ha chiesto l'applicazione di misure protettive nell'avviare la "Cn", tali misure impediscono agli istituti di attivarsi per provare ad escutere la propria garanzia, finendo, nella sostanza, per mettere in stallone l'intero piano.

Infine, ammesso che si possano superare tali aspetti, l'accordo dovrà avere l'assenso di Mcc che difficilmente accetterà che la banca garantita richieda l'intero importo garantito e solo dopo essersi "liberata" dell'istituto statale, definisca un accordo con l'imprenditore per la parte non escussa.

**Le regole di Mcc.** In verità, le disposizioni operative del Fondo di Garanzia, soggetto che gestisce tali operazioni, approvate con decreto ministeriale del 2 agosto 2023 e in vigore dal 13 ottobre 2023, disegnano un percorso teorico che potrebbe legittimamente essere seguito in tali scenari.

La lettera C, dedicata appunto agli accordi transattivi prevede una serie di adempimenti e di condizioni che devono sussistere per il perfezionamento dell'accordo a tre: tra imprenditore, istituto finanziatore e Mcc.

Ancora una volta, però, si pone una problematica pratica ed operativa legata soprattutto ai tempi necessari per il perfezionamento dell'accordo; tempi che risultano spessissimo incompatibili con quelli della composizione negoziata. Ed infatti, oltre alla necessità dei vari passaggi burocratici da rispettare, qui sono richiesti una serie di documenti e di valutazioni che l'istituto di credito deve produrre al Fondo di Garanzia per giustificare la convenienza dell'accordo proposto.

La decisione in ordine all'accordo nella sostanza è piuttosto immediata: si tratta di verificare se la mancata accettazione della proposta e l'avvio di ordinarie azioni di recupero indivi-

duali (pignoramenti, esecuzioni immobiliari, ecc) o concorsuali (liquidazione giudiziale) possa portare per la banca e soprattutto per il fondo ad una situazione più favorevole di quella proposta. Laddove, alla luce di tutti gli elementi richiesti, appaia chiaro che la perdita subita dal fondo di garanzia è minore in caso di sottoscrizione dell'accordo rispetto all'alternativa giudiziale l'accordo dovrebbe essere perfezionato. Proceduralmente, però, si tratta di effettuare tutta una serie di valutazioni e di analizzare numerosi documenti in un tempo troppo breve rispetto ai soggetti chiamati in causa e agli adempimenti burocratici previsti per enti statali.

**Un esempio.** Per comprendere concretamente quando e in che misura l'accordo proposto può essere conveniente sia per la banca che per Mcc immaginiamo una situazione come quella descritta in tabella. La banca ha un credito di 100 mila garantito all'80% da Mcc. L'imprenditore propone, nell'ambito di una composizione negoziata,

la soddisfazione della banca al 40%, chiedendo, nel contempo, a Mcc da soprassedere dalla rivalsa per quanto la banca stessa recupererà in forza della garanzia.

Per valutare la bontà dell'accordo la banca e Mcc devono avere dati e informazioni che permettano loro di ipotizzare la rispettiva soddisfazione in caso di liquidazione giudiziale, ossia di mancata adesione all'accordo. Supponiamo che da tale analisi emerga che in una ipotetica liquidazione giudiziale, la banca non riceverebbe alcunché mentre la soddisfazione massima dell'istituto statale si attesterebbe attorno al 20%.

Sulla base di tali elementi l'accordo andrebbe sottoscritto perché più vantaggioso sia per la banca che per Mcc. La prima, infatti, riceverebbe 40 mila dall'imprenditore e potrebbe rivalersi per l'80% del credito non soddisfatto, pari a 60 mila euro. In tutto porterebbe a casa 88.000 euro (40.000 + 48.000), importo superiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale giacché dovrebbe

far valere la sua garanzia sull'intero importo di 100 mila, recuperando l'80%, ossia 80 mila euro.

Quanto a Mcc la convenienza va valutata in termini di minore perdita. Nel caso di liquidazione giudiziale, l'ente dovrebbe sborsare 80 mila euro per la banca con la prospettiva di recuperarne solo il 20% e quindi subirebbe una perdita di 64.000 euro (l'80% delle 80 mila che ha versato alla banca), maggiore di quella vista sopra.

Ecco dunque che la sottoscrizione dell'accordo risulta vantaggiosa sia per l'istituto sia per l'ente garante.

Ovviamente la possibilità di offrire l'originario 40% in sede di composizione negoziata implica la presenza di plusvalori non presenti in caso di liquidazione giudiziale.

Questi possono essere costituiti da risorse esterne al patrimonio aziendale o da flussi di continuità che la composizione negoziata intende tutelare e che verrebbero meno in ipotesi di mancato accordo e conseguente liquidazione giudiziale.

— © Riproduzione riservata — ■

## Le novità previste dal correttivo ter

<b>Elenco dei gestori della crisi (art. 2, co 1, lett. n), Ccii)</b>	Sostituzione di "albo" con "elenco" dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese
<b>Preveducibilità dei crediti (art. 6)</b>	Estesa la preveducibilità alle prestazioni professionali richieste dal debitore per il buon esito dello strumento concorsuale per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa
<b>Per la Composizione negoziata della crisi</b>	
<b>Cnc (art. 12)</b>	Ampliata la possibilità di accesso alla composizione negoziata anche all'imprenditore commerciale e agricolo già in stato di crisi ed insolvenza. Chiarito, inoltre, che il trasferimento dell'azienda o di rami di essa nella Cnc deve consentire di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro
<b>Doveri delle banche (art. 16, co 5, Ccii)</b>	La notizia dell'accesso alla Cnc e il coinvolgimento nelle trattative, oltre a non costituire di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, non può costituire la ragione per una diversa classificazione del credito. Inoltre, viene chiarito che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca
<b>Misure protettive (art. 18)</b>	Chiarito che l'applicazione di misure protettive del patrimonio può essere richiesta nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori
<b>Transazione fiscale nella Cnc (art. 23 Ccii)</b>	Prevista possibilità di accordo transattivo con l'AdE e l'AdER. Obbligo di attestazione sulla convenienza e di relazione del revisore legale su completezza e veridicità dati aziendali
<b>Misure premiali (art. 25 bis Ccii)</b>	Possibilità di richiedere un piano di rateazione all'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa. Inoltre, è prevista l'estensione della possibilità di emettere la Note di variazioni ai fini Iva alla Cnc.
<b>Compenso esperto (art. 25 ter)</b>	Specificato che il compenso è aumentato del 100% nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi grazie all'opera dell'esperto
<b>Segnalazione dell'organo di controllo (art. 25-octies Ccii)</b>	Estensione al revisore legale della segnalazione ex art. 25 octies Ccii. Inoltre, viene previsto un termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi perché la segnalazione possa essere considerata tempestiva
<b>Per il Concordato semplificato</b>	
<b>Domanda di accesso (art. 25-sexies)</b>	Prevista la possibilità, anche nel Concordato semplificato, di proporre la domanda di accesso allo strumento ex art. 40 Ccii anche con riserva di deposito della proposta e del piano e di prevedere la soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ex art. 84, comma 5, Ccii
<b>Per gli Accordi di ristrutturazione dei debiti</b>	
<b>Cram down fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 Ccii)</b>	Innalzate le % di soddisfacimento minimo dei creditori erariali e previdenziali dal 30% al 50% ai fini del cram down (dal 40% al 60% se crediti vantati da altri creditori aderenti è inferiore a 1/4 dell'importo complessivo dei crediti) e aggiunte esclusioni per condotte omissive o abusive
<b>Per il Pro</b>	
<b>Pro di gruppo (art. 64-bis)</b>	Chiarito che al Pro si applicano le disposizioni in materia di regolazione della crisi o insolvenza di gruppo di cui al capo I del titolo VI del Ccii
<b>Per l'accesso agli strumenti di regolazione</b>	
<b>Proroga termine deposito piano o accordi (art. 44 Ccii)</b>	Possibilità di richiedere la proroga del termine per il deposito del piano e della proposta o degli accordi definitivi solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione delle crisi e dell'insolvenza, anche se vi sono domande per l'apertura della liquidazione giudiziale
<b>Per il concordato preventivo</b>	
<b>Absolute e relative priority rule (art. 84, co 6, Ccii)</b>	Definito il valore di liquidazione che dev'essere distribuito secondo le regole della absolute priority rule e chiarito che le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle regole della absolute e relative priority rule
<b>Cram down fiscale e previdenziale nel CP in continuità (art. 88 Ccii)</b>	Chiarita la possibilità di omologazione forzata della procedura pur in mancanza di adesione da parte dell'erario e degli enti previdenziali
<b>Per la Liquidazione giudiziale</b>	
<b>Procedimento accertamento stato passivo (art. 207)</b>	Specificato che, all'esito dell'impugnazione, la mancata modifica dello stato passivo da parte del curatore nei 30 gg successivi alla comunicazione del provvedimento, può costituire motivo di revoca dell'incarico
<b>Procedimento esdebitazione (art. 281)</b>	Chiarito che solo i creditori ammessi al passivo possono presentare osservazioni avverso l'istanza di esdebitazione
<b>Per l'Elenco dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure</b>	
<b>Aggiornamento professionisti (art. 356)</b>	Chiarito che, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di 18 ore
<b>Per la Transazione fiscale</b>	
<b>Transazione su crediti tributari e contributivi nel Pro e procedure di gruppo</b>	Esteso ambito di applicazione della transazione fiscale e previdenziale al Pro e prevista la possibilità di presentazione una proposta unitaria nelle procedure di gruppo

## L'accordo a tre nella composizione negoziata

DS6901

DS6901

Credito bancario		100.000,00 €
Garanzia MCC		80%
Soddisfazione banca in caso di liquidazione giudiziale		0%
Soddisfazione MCC in caso di liquidazione giudiziale		20%
<b>Proposta di accordo in CN</b>		
Soddisfazione banca (40%)		40.000,00 €
Soddisfazione MCC		0,00 €
<b>Confronto tra proposta e liquidazione giudiziale</b>		
	<b>Proposta</b>	<b>LG</b>
<i>Soddisfazione banca da imprenditore</i>	40.000,00 €	0,00 €
<i>Soddisfazione banca da escussione (80% del credito non soddisfatto dall'imprenditore)</i>	48.000,00 €	80.000,00 €
<b>Soddisfazione banca complessiva</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
<b>Perdita MCC (importo non recuperabile con azione di regresso)</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>64.000,00 €</b>